

STATUTO

allegato A all'atto reg.to a
Pordenone il 16 OTT 2020 al
n° 2888 Mod. 3 con
liquidati € / di cui
per imposta IPOT. € /

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita tra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (inseguito denominato “Codice del Terzo Settore”) una associazione avente la seguente denominazione **FIAB Pordenone Aruotalibera - APS**, da ora in avanti denominata “associazione”.

ARTICOLO 2

L'associazione ha sede legale in Pordenone. L'Assemblea dei soci è competente al trasferimento della sede legale mentre il l'Organo di Amministrazione è competente all'istituzione di sedi operative. L'associazione, apartitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata.

TITOLO II – SCOPO E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 3

Scopo dell'associazione è lo svolgimento di attività nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, in particolare promuovendo l'uso della bicicletta con iniziative per migliorare mobilità e qualità della vita urbana e per la pratica di una forma di escursionismo rispettosa dell'ambiente, in particolare con riferimento alle lettere e), f), i) e k) dell'art. 5 del D. Lgs. 117/17 qui riportate:

- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- L'associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.

L'associazione non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà e promozione sociale e la sua struttura è democratica.

Le attività sono svolte prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

ARTICOLO 4

L'associazione, per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, intende:

- 1) promuovere e sviluppare l'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, salutare, economico ed ecologico;
- 2) proporre la realizzazione di strutture, infrastrutture, provvedimenti e politiche che facilitino e incentivino la diffusione e l'uso della bicicletta;
- 3) proporre provvedimenti per la moderazione del traffico, per la sicurezza stradale e per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità anche al fine di tutelare ciclisti e pedoni e, più in generale, tutti i soggetti “svantaggiati”, quali disabili, anziani e bambini, la cui incolumità o libertà di movimento può essere lesa o ostacolata dal traffico stradale, per cui intraprende ogni iniziativa politica, culturale e legale negli ambiti di cui sopra, inclusa la costituzione in giudizio come parte civile;
- 4) denunciare i danni ambientali e sociali causati dall'uso improprio e invasivo del mezzo privato a motore e individuare iniziative e proposte per favorire un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile, che favorisca le relazioni sociali, proponendo la riconversione degli spazi comuni a usi collettivi diversi dalla circolazione stradale e la promozione di stili di vita atti a favorire la salute individuale e collettiva;
- 5) promuovere l'intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto collettivo, in particolare con iniziative per il miglioramento del trasporto ferroviario;

6) promuovere l'uso della bicicletta anche nel tempo libero quale forma di turismo eco-compatibile, per valorizzare gli aspetti culturali, ambientali e storici del territorio e favorire la socializzazione. A tale scopo l'associazione organizza in proprio o promuove l'organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta e da vita a iniziative quali lo studio, la pubblicazione, la divulgazione e la realizzazione di percorsi, itinerari e ciclovie, che valorizzino la natura, il paesaggio e il patrimonio artistico e culturale del territorio. Propone infine il recupero e la valorizzazione di sentieri, percorsi storici, argini dei corsi d'acqua naturali e artificiali, sedimi ferroviari dismessi, e tutti quei manufatti e ambienti naturali ed urbani che meritano di essere sottratti all'abbandono e all'incuria;

7) elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici e organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;

8) porre in essere ogni attività utile a favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza a un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'associazione. A tal fine si propone di organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, viaggi di studio, progetti educativi e di produrre strumenti audiovisivi e multimediali o quant'altro sia utile;

9) organizzare progetti e attività di educazione ambientale, stradale e alla mobilità sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado, in qualità di "associazione riconosciuta di comprovata esperienza nel settore della prevenzione, della sicurezza stradale e della promozione ciclistica", nonché attività di formazione e aggiornamento del personale della scuola, come previsto dalle leggi nazionali e regionali e dalle direttive e regolamenti dell'Unione Europea;

10) editare riviste e altre pubblicazioni periodiche e non periodiche, utili per realizzare le finalità dell'associazione;

11) offrire alcuni servizi o agevolazioni alle associazioni aderenti e ai loro soci, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

12) ottenere per le associazioni aderenti e i loro soci speciali facilitazioni e agevolazioni da parte di altri enti e organizzazioni, in relazione all'uso abituale o escursionistico della bicicletta;

13) favorire le associazioni aderenti e i loro soci nell'acquisto di materiali e beni necessari allo svolgimento delle attività di interesse generale;

14) organizzare corsi di formazione e aggiornamento per i soci delle associazioni aderenti e sviluppare quanto altro possa essere utile al funzionamento delle associazioni aderenti, ai fini della realizzazione a livello locale degli scopi statutari;

15) rifacendosi ai principi di cui all'articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa dell'ambiente;

16) svolgere ogni altra possibile attività volta a conseguire gli scopi sociali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del D. Lgs n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5

L'associazione può aderire ad altre associazioni e federazioni nazionali ed estere che abbiano finalità inerenti al proprio scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con Associazioni, Enti o altri soggetti privati, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'associazione, al fine di ottimizzare i risultati previsti dall'oggetto sociale, può inoltre assumere partecipazioni sociali con cooperative, incluse quelle che operano nel settore del credito.

L'associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

TITOLO III – SOCI-VOLONTARI E LAVORATORI

ARTICOLO 6

L'associazione è aperta a chiunque, anche ad Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, ne condivide gli scopi e manifesta l'intenzione all'adesione anche mediante il solo pagamento annuale della quota sociale e/o l'accettazione della tessera.

In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo della quota associativa.

L'istanza di adesione, in base al principio del silenzio-assenso, si intende comunque accolta, con decorrenza dalla presentazione della stessa, se non vengono assunte motivate determinazioni contrarie da parte dell'Organo di Amministrazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In questo caso, è facoltà della persona esclusa chiedere, entro 60 giorni, che sulla decisione dell'Organo di Amministrazione si esprima l'Assemblea dei Soci con giudizio definitivo.

La consegna o l'invio della tessera è da intendersi comunque quale atto di ammissione da parte dell'associazione.

L'Organo di Amministrazione stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente.

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

L'Organo di Amministrazione inoltre ha facoltà di nominare ogni anno soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.

ARTICOLO 7

Tutti i soci, di ogni categoria, hanno gli stessi diritti, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione, essere eletti alle cariche associative, intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie, recedere dall'appartenenza all'associazione.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta ai sensi dell'art. 24 c. 3 del D. Lgs: 117/2017, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

I soci hanno diritto di esaminare i libri associativi, alle informazioni ed al controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, per presa visione presso la sede sociale.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 8

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

a) recesso o morte del socio;

b) mancato pagamento della quota sociale annua entro la fine dell'anno successivo. Nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;

c) esclusione per gravi motivi da disporre a cura dell'Organo di Amministrazione.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato

Avverso la deliberazione di esclusione adottata dall'Organo di Amministrazione, il Socio ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile

ARTICOLO 9

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 10

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso non possono essere superati i limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo se nominato;
- e) il Revisore dei conti se nominato;
- f) il Collegio dei Probiviri

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 12

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 (un) mese, nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- verificare le attività svolte;
- approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione;
- nominare l'Organo di controllo, anche monocratico, e il Revisore legale dei conti qualora ne sussistano le condizioni secondo quanto previsto dall'art. 30 c.2 e art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017;
- nominare il Collegio dei Probiviri;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e dare le linee programmatiche all'associazione;
- delibera con la maggioranza qualificata, lo scioglimento (ex art. 21 c. 3 del C.C.), la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Organo di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario. I componenti dell'Organo di Amministrazione, sono eletti dall'Assemblea

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza dell'Organo di Amministrazione o dal 10% dei soci.

L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di avviso presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima, ed inoltre per e-mail o lettera con posta ordinaria, inviata almeno 15 giorni prima.

La convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega conferita ad altro socio, di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua vacanza, l'Assemblea, su indicazione del presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un socio.

Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'Assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.

ARTICOLO 13

L'Organo di Amministrazione è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 20 componenti, scelti tra i soci dall'assemblea generale, che restano in carica tre anni e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell'ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

L'organo di amministrazione alla prima riunione designa nel suo ambito il Presidente, il Vice-presidente, il Segretario, il Tesoriere anche se non eletto ma purché socio, ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Presidente convoca l'Organo di Amministrazione almeno una volta ogni due mesi.

L'Organo di Amministrazione può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

L'Organo di Amministrazione, nei limiti di quanto stabilito dall'Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione può delegare, con voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti e per un definito periodo di tempo, alcune delle sue funzioni all'Ufficio di Presidenza che sarà in tal caso composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti i suoi componenti e portate a conoscenza dell'Organo di Amministrazione.

È facoltà dell'Organo di Amministrazione redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue dell'Organo di Amministrazione, comporta la sua immediata decadenza dalla carica.

ARTICOLO 14

L'Organo di controllo e il Revisore Legale dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I componenti l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti non possono contemporaneamente appartenere ad altri organi dell'Associazione.

L'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti svolgono le funzioni previste dalla legge.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei probiviri si compone di tre componenti nominati dall'Assemblea dei soci. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Gli eletti non possono contemporaneamente appartenere ad altri organi dell'Associazione.

Alla prima riunione del Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente.

La sostituzione di uno o più componenti del Collegio dei Probiviri, quale ne sia la causa, avviene con il primo dei non eletti.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato a dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione per questioni inerenti all'associazione stessa.

Il Collegio dei Probiviri decide circa l'eventuale appello del socio espulso contro la deliberazione del Consiglio di Direttivo, nonché su ogni altra controversia, qualora ne venga investito dalle parti.

Il collegio dei Probiviri decide secondo equità e quindi investe di arbitro amichevole compositore. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono insindacabili e inappellabili.

I Soci e l'Associazione sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri, entro sessanta giorni dall'insorgenza, la risoluzione di tutte le controversie derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e/o dell'Organo di Amministrazione

ARTICOLO 16

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede l'Organo di Amministrazione e convoca l'Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri componenti dell'Organo di Amministrazione oppure altri soci.

In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'associazione, con successiva ratifica da parte dell'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 17

Il Segretario redige i verbali dell'assemblea dei soci, delle riunioni dell'Organo di Amministrazione e gli altri libri associativi; cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni dell'Organo di Amministrazione con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dall'Organo di Amministrazione.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dall'Organo di Amministrazione.

ARTICOLO 18

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ARTICOLO 19

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 20

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- rimborsi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il Patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 21

L'esercizio finanziario si chiude al 31.12 di ogni anno. L'Organo di Amministrazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall'art. 13 c. 1 -2 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato

dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sarà approvato. I soci possono prenderne visione.

Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente i costi ed i ricavi secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È obbligatorio impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

ARTICOLO 22

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

ARTICOLO 23

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea con una maggioranza di due terzi dei presenti. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

ARTICOLO 24

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale, convocata con lettera raccomandata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (ex art. 21 c. 3).

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o ai fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Statuto approvato dall'assemblea ordinaria dei soci tenutasi a Pordenone il giorno 22 Settembre 2020

Il Presidente dell'Assemblea

Valeri Fabio



Il segretario dell'Assemblea

Bran Agostino

